

TI_GERICHTE 34.2000.56 vom 6. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2000.56

FR: TI_GERICHTE 34.2000.56 du 6 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 34.2000.56 del 6 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.03.2001 34.2000.56 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.03.2001 34.2000.56 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.03.2001 34.2000.56

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2000.00056 MB /nh Lugano 6 marzo 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Michela Bürki Moreni segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione del 7 novembre 2000 di _____ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria, _____, contro _____, in materia di previdenza professionale ritenuto, in fatto 1.1. Con contratto di adesione 5 maggio 1988 _____, titolare di uno studio dentistico a _____, ha affidato l'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1 gennaio 1985, alla Fondazione collettiva LPP della _____ (Doc. _). A seguito dell'avvenuta affiliazione e sulla base dei salari annunciati dal datore di lavoro (doc. _), la Fondazione gli ha fatto pervenire la distinta dei premi e le relative mutazioni (doc. _). 1.2. Il 13 settembre 1999, il 25 ottobre e il 20 dicembre 1999, la Fondazione ha sollecitato il versamento, da parte del datore di lavoro, del saldo contributivo rimasto nel frattempo scoperto (Doc. _). In data 3 novembre 2000 la Fondazione ha trasmesso al datore di lavoro l'estratto conto 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999, il cui saldo a favore dell'Istituto di previdenza è di fr. 3'380.70. Al 7 novembre 2000 il saldo è invece di fr. 3'650.70 (doc. _). Constatato il mancato pagamento dei premi, in data 26 maggio 2000 la Fondazione ha quindi fatto spiccare, tramite l'Ufficio esecuzione di _____, il precetto esecutivo no. _____ per fr. 3'648.30, oltre ad interessi del 5% dal 25 maggio 2000. L'interessato ha interposto opposizione (doc. _). 1.3. Con petizione 7 novembre 2000, indirizzata al TCA, la Fondazione ha chiesto di giudicare: " La petizione è accolta. Di conseguenza il dott. _____ è condannato a versare alla _____ collettiva per la previdenza professionale obbligatoria _____, la somma di fr. 3'648.30, oltre interessi al 5% a partire dal 25 maggio 2000 come pure fr. 70.- per spese della domanda d'esecuzione N. _____ presentata presso l'Ufficio esecuzione di _____ il 26 maggio 2000. E' integralmente rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo N. _____ dell'UE di _____, per il medesimo importo, oltre spese, interessi ed accessori. Protestate spese e ripetibili." A motivazione dell'azione l'attrice ha rinviato al contratto di adesione concluso con _____, allo scopo di attuare la previdenza a favore dei suoi dipendenti. 1.4. Il convenuto non è intervenuto in causa, malgrado l'assegnazione di due termini da parte del Presidente del

TCA per la presentazione della risposta, in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'648.30, a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel 1998 e 1999, oltre a fr. 70 a titolo di spese per la domanda d'esecuzione e a interessi del 5% dal 25 maggio 2000. L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente, di affidarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato. Uno degli obblighi derivanti dall'affiliazione consiste nel pagamento di contributi all'istituto di previdenza (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86). Per quanto riguarda l'ammontare dei contributi, secondo l'art. 66 cpv. 1 prima frase LPP l'Istituto di previdenza stabilisce, nelle disposizioni regolamentari, l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Nell'ambito della previdenza professionale inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP). I contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). Gli uni vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento. 2.3. Per quanto riguarda il finanziamento della previdenza la cifra 11 dell'annuncio della conclusione di un'assicurazione conforme alla LPP (doc. _) prevede che i premi sono ripartiti " in massima, approssimativamente 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del dipendente. Contributo del dipendente: 50% dell'accredito di vecchiaia + parte del premio di rischio (Quest'ultimo importo viene allora determinato in % del salario assicurato e quindi comunicato allo stipulante per le trattenute)." L'art. 9 del Regolamento stabilisce in particolare l'ammontare del salario assicurato. L'art. 10, rinvia, per quanto riguarda la ripartizione dei contributi, alle disposizioni complementari. Per l'art. 11 del regolamento inoltre precisa che "1. L'aver di vecchiaia serve al finanziamento delle prestazioni per la vecchiaia, come pure delle prestazioni per i superstiti. Esso consiste in: a) accrediti di vecchiaia secondo le disposizioni complementari per il periodo durante il quale l'assicurato ha fatto parte dell'Istituzione di previdenza, maggiorati degli interessi di cui a cifra 2 di questo articolo. b) prestazioni di libero passaggio apportate, maggiorate degli interessi di cui a cifra 3 di questo articolo. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso fissato dal Consiglio Federale e verrà comunicato annualmente)." (doc. _) Le modalità di calcolo degli accrediti di vecchiaia sono previste in dettaglio all'art. III cif. 4 delle disposizioni complementari. In particolare essi vengono stabiliti in base all'età e al sesso (doc. _). 2.4. Nel caso concreto l'importo dei contributi dovuti non è mai stato contestato. La convenuta infatti non ha mai censurato l'ammontare dei premi addebitati dall'attrice né prima né posteriormente alla presentazione della petizione. Del resto dall'esame della documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi è stato effettuato conformemente alle disposizioni esposte al considerando precedente e a quelle della LPP, tenuto conto dei salari notificati dal datore di lavoro. La persona assicurata, _____ e il salario erogato, risultano chiaramente dai documenti di causa, in particolare dalla tabella dei

premi e dei contributi legali complementari così come dagli estratti conto relativi al periodo contestato (doc. _ e _). Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi suesposti e quindi la convenuta va considerata debitrice, nei confronti dell'attrice, dei contributi della previdenza professionale dovuti a favore della propria dipendente nel 1998 e 1999, pari a fr. 3'648.30. Su questo punto la petizione va quindi accolta. 2.5. L'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora del 5% dal 25 maggio 2000. Poiché l'assicurata è palesemente in mora (cfr. art. 11 del contratto di assicurazione collettiva; art. 102 CO; art. 103 CO) e il tasso di interesse corrisponde a quello legale, la richiesta, in quanto fondata, dev'essere ammessa (art. 104 cpv. 2 CO). 2.6. Le spese esecutive di fr. 70.- relative al precetto esecutivo, di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede, non possono per contro essere riconosciute. Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione, ma seguono le sorti dell'esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all'esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un'esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.). In tal caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del rigetto dell'opposizione. 2.7. L'attrice chiede, infine, la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no.

_____ emesso dall'Ufficio esecuzione di _____. Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss. Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friburgo 1990, p. 241ss (251 e 252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il perito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. Visto quanto sopra, la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione. 2.8. Secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'articolo 8 della legge di applicazione della LPP (LALPP), la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della

procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d'essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).

2.9. Nel caso in esame il convenuto non ha dato seguito alle ripetute richieste di pagamento dell'attrice, ha interposto ingiustificata opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuto in causa (malgrado la fissazione, da parte del presidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta). Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

2.10 Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo. Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborse e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma

è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa. L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164. 2.11. Nel caso concreto non si assegnano pertanto spese ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione é parzialmente accolta . § Di conseguenza _____, è condannata a versare alla _____ -Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, _____, l'importo di fr. 3'648.30 a titolo di contributi previdenziali, oltre a interessi del 5% dal 25 maggio 2000. §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. _____ dell'Ufficio esecuzione di _____ del 26 maggio 2000, per l'importo di fr. 3'648.30, oltre a interessi del 5% a partire dal 25 maggio 2000. 2.- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300 sono poste a carico di _____. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente
Guffi
Il segretario Raffaele
Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.